

pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

« Il cancelliere comunica a ciascun creditore, con lettera o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente: il nome del debitore; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

« Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti ».

L'onorevole Vigna ha un emendamento a questo articolo, che consiste in questo:

Alle parole del primo comma: a cura del cancelliere, *sostituire:* a cura del commissario, *ed alle altre:* il cancelliere comunica, *sostituire:* il commissario comunica.

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Vigna. La ragione per cui ho proposto questo emendamento, è precisamente quella che accennava un momento fa l'onorevole ministro: cioè la responsabilità della persona che è incaricata di fare le indagini sul commerciante. Questa persona è il commissario, il quale, per l'articolo 11, deve verificare l'elenco dei creditori che è stato presentato dal concordato; egli esamina anche i libri ed invigila l'azienda del debitore. Egli quindi è più in grado di avere nozioni esatte intorno ai creditori ed al loro preciso recapito così da poter far loro pervenire con sicurezza l'avviso.

Nel nostro Codice di commercio, nel caso del fallimento che l'onorevole ministro ricordava un momento fa, il codice antico assegnava al cancelliere l'incarico di avvertire i creditori della pronuncia del fallimento; il Codice nuovo lo ha dato invece al curatore, mettendolo sotto la sua responsabilità personale. La stessa ragione che è valsa nel Codice di commercio per preferire il curatore, pare a me che valga per il commissario. Ed avvalora la mia opinione anche la considerazione che i cancellieri hanno una molteplicità tale di affari da sbrigare che potrebbe darsi il caso cadessero involontariamente in qualche errore il quale potrebbe dar luogo a gravi conseguenze. Quindi il commissario pare a me che sia la persona più indicata.

Presidente. Viene ora un emendamento dell'onorevole Lucchini Luigi che consiste nel sostituire al terzo comma le parole: « Il cancelliere comunica a ciascun creditore, con lettera o telegramma, a seconda delle di-

stanze, da spedirsi raccomandato, un avviso contenente: il nome del debitore; il nome del commissario giudiziario e dei membri della Commissione dei creditori; la data del decreto, ecc. »

Onorevole Lucchini Luigi, ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Lucchini Luigi. Dalla visione della stampa sembrerebbe che fossero due gli emendamenti, perchè l'emendamento è fatto sul testo della Commissione nel quale è quell'inciso: « Lettera e telegramma da spedirsi raccomandato » che un egregio e carissimo collega mi faceva appunto notare come non esatto, perchè il telegramma non si raccomanda. Ma appunto questo non è emendamento mio; non è che la riproduzione del testo della Commissione. Mi pare poi che la Commissione, nel testo concordato, lo abbia omissso, e quindi s'intende omissso anche nell'emendamento. Rimane il solo emendamento che consiste in questo.

Il mio emendamento consiste nel fare includere nella comunicazione data dal cancelliere ai creditori anche il nome del commissario giudiziario e il nome dei membri della Commissione dei creditori. Lasciando ormai in disparte questi ultimi, mi sembra troppo interessante per i creditori che conoscono chi sia il Commissario giudiziario.

Non credo di dover fare perder tempo alla Camera per dire le ragioni di questo loro interesse, e spiegare quindi più oltre il mio emendamento.

Presidente. Gli onorevoli Falcioni, Pivano ed altri hanno presentato un emendamento che consiste nell'aggiungere al terzo comma, dopo le parole « con lettera » la parola « raccomandata ».

L'onorevole Falcioni ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

Falcioni. Il mio emendamento è perfettamente consentaneo a quello svolto or ora dall'onorevole Lucchini; e spiego subito il concetto di questa proposta.

Io credo che una semplice lettera, senza garanzia che possa giungere al destinatario, non sia sufficiente allo scopo della legge: tanto più che nel Codice di commercio si usava già prima una dizione più specificata allorquando si parlava d'invito speciale.

È vero che, nell'ultimo comma dell'articolo proposto dalla Commissione e dal Governo, si dice che la prova della pubblicazione e della comunicazione deve essere unita agli atti; ma non credo che codesta prova sia sufficiente agli effetti della legge, in quanto la Camera m'insegna come in